



FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021

Con **deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3776 del 10 settembre 2021** sono stati approvati i requisiti per l'accesso e criteri di ripartizione delle risorse anno 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge n. 431/1998).

Il Fondo è destinato ai cittadini residenti in Piemonte, appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di locazione regolarmente pagato nell'anno 2021 per un immobile ad uso abitativo.

Quando e come si presenta la domanda

Gli interessati potranno presentare la domanda **dopo la pubblicazione dei bandi da parte dei 73 Comuni Capofila** per l'ambito territoriale di competenza.

I bandi possono essere aperti **dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021** per almeno trenta giorni. Le date di apertura e chiusura dei rispettivi bandi sono stabilite da ciascun Comune capofila, in aderenza alle esigenze delle realtà locali a livello di ambito.

Nel periodo di apertura dei bandi comunali, le domande potranno essere presentate **al Comune di residenza e/o al Comune capofila**, secondo le modalità che verranno indicate nei bandi stessi.

Requisiti di accesso

Possono presentare domanda i **nuclei familiari** come risultanti dall'**Attestazione ISEE 2021**, residenti in Piemonte, in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura dei bandi comunali (così come definita da ciascun Comune capofila).

- a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- c) titolarità di un **contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato** per un immobile ad uso abitativo relativo all'anno 2021 di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6;
- d) reddito complessivo:

fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 uguale o inferiore a euro 13.405,08 e incidenza del canone di locazione 2021 al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo superiore al 14 per cento;

fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 superiore a euro 13.405,08, ma inferiore a euro 25.000 e incidenza del canone di locazione 2021 al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo superiore al 24 per cento.

Inoltre per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale, come stabilito dalla DD n. 1249 del 26 ottobre 2020 del Settore Politiche di Welfare abitativo della Direzione Sanità e welfare).

e) **canone annuale di locazione 2021 non superiore a euro 6.000,00**, come risultante dal contratto registrato, escluse le spese accessorie;

Chi non può partecipare?

Non possono accedere al Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2021:

- 1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- 2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruienti di contributi pubblici;
- 3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
- 4) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
- 5) i conduttori all'interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

Reddito di cittadinanza

A differenza dell'edizione 2019/2020 del bando, il percepimento del reddito/pensione di cittadinanza non rappresenta una causa di esclusione dall'accesso ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021.

Ai sensi del DM 19 luglio 2021 (pubblicato in G.U. n. 197 del 18 agosto 2021), i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, **"comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto"**.

Ammontare dei contributi

fascia a: il contributo teorico riconoscibile 2021 è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

fascia b: il contributo teorico riconoscibile 2021 è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

Il contributo effettivo sarà calcolato in base alle domande valide, con una distribuzione proporzionale delle risorse disponibili tra tutte le famiglie aventi diritto.

Il calcolo del contributo sarà effettuato dai Comuni con l'ausilio di una procedura informatica messa a disposizione da Regione Piemonte.

Non saranno liquidati contributi inferiori a euro 50,00.